

Numero 5192 di Repertorio Numero 3987 di Raccolta

**ATTO DI DEPOSITO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di gennaio  
in Genova, Via Roma civico cinque interno cinque.

Innanzi a me Avvocato Franco Lizza, Notaio alla sede di Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso il signor:

- MARINO Professor GIUSEPPE, nato a Zagarise il giorno cinque marzo millenovecentoquarantatre, domiciliato in Genova, Via Luccoli n. 24/4, il quale dichiara di intervenire e agire nel presente atto nella sua qualità di Presidente e, come tale, legale rappresentante della:

- "SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO", con sede in Genova, Via Luccoli n. 24/4, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 19 aprile 1976, iscritta nell'Elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile, categoria A, in data 1° agosto 2013, codice fiscale: 80016720106;

a quanto infra legittimato in forza di delibera dell'assemblea nazionale straordinaria dell'ente in data 5 agosto 2020.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta e mi chiede di recepire nei miei atti, ai fini dell'iscrizione del predetto Ente nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, successivamente,

non appena lo stesso sarà diventato operativo, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto "Codice del Terzo Settore), il testo dello Statuto dell'Ente suddetto, adeguato alla normativa di cui al predetto D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, approvato, detto Statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 29 luglio 2020 nonché dall'Assemblea Nazionale Straordinaria in data 5 agosto 2020.

A ciò aderendo io Notaio ricevo detto Statuto, costituito da numero otto fogli di carta bianchi, i primi sette scritti su entrambe le facciate e l'ottavo solo su una facciata, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e con il mio consenso.

Il comparente dichiara di autorizzare me Notaio a rilasciare copia dei documenti allegati al presente atto sotto la lettera "A" unitamente all'atto medesimo, a chiunque ne faccia richiesta.

Spese ed imposte del presente atto sono a carico della "SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO".

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente in materia, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente atto,  
scritto in maggior parte a macchina da persona di mia fiducia  
ed in minor parte a mano da me personalmente su due facciate e  
quanto fin qui della terza di un foglio che ho letto al  
comparsente, il quale lo approva e con me Notaio lo sottoscrive  
ai sensi di legge essendo le ore sedici e dieci minuti.

IN ORIGINALE FIRMATO: GIUSEPPE MARINO

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO

STATUTO  
della  
SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO

---

**ART. 1 - Denominazione e sede** \_\_\_\_\_


L'Ente del Terzo Settore denominato "**Società Nazionale di Salvamento**" (successivamente indicata anche con l'acronimo "SNS Nazionale"), Ente Morale con Regio Decreto del 19/04/1876 ed operante dal 1871 (c.f. 80016720106) provvede all'aggiornamento del proprio statuto, recependo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile in materia, ed assume la forma giuridica di "Associazione"; l'ente mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2. \_\_\_\_\_

La Società Nazionale di Salvamento, riconoscendosi tra gli Enti "APS" (Associazioni di promozione sociale) così come definiti dal Dlgs 117/17 avrà l'obbligo, in conseguenza della futura iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale nonché l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. \_\_\_\_\_

La Società Nazionale di Salvamento agisce sul territorio nazionale anche attraverso articolazioni, denominate "Sezioni SNS", enti autonomi sotto ogni aspetto (giuridico, finanziario, amministrativo, fiscale) le quali collaborano strettamente con la stessa, condividendone gli intenti nonché gli scopi e le finalità di cui al successivo art. 2.

L'azione e le iniziative della SNS Nazionale si estendono a tutto il territorio italiano, nelle acque marittime, su tutta la zona costiera, sui laghi e sui fiumi e canali navigabili ed in ogni luogo in cui esistano spiagge libere e/o in concessione, stabilimenti balneari, piscine, società di navigazione e di canottaggio e/o attività sportive natatorie. \_\_\_\_\_

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Genova, Via Luccoli 24/4 cap 16123; il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere deliberato dall'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. \_\_\_\_\_



Il Regolamento, redatto a parte, stabilisce l'organizzazione operativa, le condizioni di permanenza nel servizio degli associati volontari, i mezzi, le dotazioni, le procedure degli interventi, il coordinamento con le strutture pubbliche e private preposte a determinate attività/iniziativa ed, in genere, tutto quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi per il conseguimento dei fini sociali, secondo la legge, il presente Statuto, le richieste dell'Autorità e dei soggetti bisognevoli dei servizi dell'Associazione. \_\_\_\_\_

Il Regolamento disciplina inoltre i rapporti con le "articolarioni" di cui al comma 3 dell'art. 1 e ne stabilisce la forma, le procedure ed i rispettivi impegni da assumere nella realizzazione della collaborazione. \_\_\_\_\_

## **ART. 2 - Finalità e attività** \_\_\_\_\_

### **Finalità** \_\_\_\_\_

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017: \_\_\_\_\_

- Art. 5) c. 1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie; \_\_\_\_\_
- Art. 5) c. 1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; \_\_\_\_\_
- Art. 5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; \_\_\_\_\_
- Art. 5) c.1 – lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Art. 5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24/02/1992, n.225 e successive modificazioni. \_\_\_\_\_

### **Attività** \_\_\_\_\_

Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati. \_\_\_\_\_

In particolare: \_\_\_\_\_

- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett. Y, l'Associazione, già iscritta all'Elenco Nazionale degli Enti di Protezione Civile presso il relativo Dipartimento, categoria A, interviene ed interverrà sul territorio nazionale secondo le disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento; \_\_\_\_\_
- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett. h), l'Associazione opera ed opererà in particolare nel settore della "previdenza e prevenzione annegamenti" e dell'attività educativa e formativa nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive; al fine di promuovere e favorirne la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento. \_\_\_\_\_

L'Associazione persegue (come anche da indicazioni dello Statuto storico) i fini suindicati, attraverso: \_\_\_\_\_

- l'organizzazione di azione di opere di salvataggio costiero, d'alto mare, sui laghi, sui corsi d'acqua e nelle piscine; \_\_\_\_\_
- la prevenzione degli annegamenti \_\_\_\_\_
- la divulgazione delle arti marinesche e analoghe, principalmente per favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù; \_\_\_\_\_
- la cura e il sostegno di utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati tramite l'esercizio delle attività sportive; \_\_\_\_\_
- l'organizzazione, anche in via indiretta, di corsi atti a formare soggetti - associati o meno - che siano in grado di autogestirsi e gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio; \_\_\_\_\_
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio; \_\_\_\_\_
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa; \_\_\_\_\_
- la promozione diretta od indiretta della cultura della previdenza e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi; \_\_\_\_\_
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, gestiti anche per via indiretta, ai fini di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinesche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti; \_\_\_\_\_
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque interne e marine. \_\_\_\_\_
- l'organizzazione di convegni, conferenze, incontri, dibattiti, seminari,

- mostre, laboratori; \_\_\_\_\_
- l'istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
  - l'adesione ad altri organismi di cui condivide natura, finalità e metodi;
  - la collaborazione, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati; \_\_\_\_\_
  - il compimento di qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; l'acquisto di beni e servizi, opere e prestazioni; il finanziamento di ogni iniziativa connessa agli scopi istituzionali. \_\_\_\_\_

Con riferimento all'organizzazione, anche indiretta, di corsi, l'Associazione potrà rilasciare, previo superamento di apposito esame, titoli qualificanti /attestati per operatori del settore. \_\_\_\_\_

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie. \_\_\_\_\_

L'Associazione potrà svolgere marginalmente attività di natura commerciale secondo quanto previsto dal D. lgs. 117/17. \_\_\_\_\_

### **ART. 3 – Attività diverse** \_\_\_\_\_

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. < \_\_\_\_\_

### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili** \_\_\_\_\_

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017. \_\_\_\_\_

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. \_\_\_\_\_

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita

dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. \_\_\_\_\_

## **ART. 5 – Associati; procedure di ammissione e di esclusione** \_\_\_\_\_

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. \_\_\_\_\_

Gli associati sono le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17, che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. E' consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea; se cittadini extracomunitari, a coloro che sino titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano. \_\_\_\_\_

L'Associazione potrà ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, l in base a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_



L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e viene perfezionata al momento della delibera di ammissione; in caso di rigetto (vedi successivamente) essa decadrà dalla stessa data. \_\_\_\_\_

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. \_\_\_\_\_

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: \_\_\_\_\_

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto; \_\_\_\_\_

- mancato versamento della quota associativa; \_\_\_\_\_



- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti); \_\_\_\_\_
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o messi in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione e/o lo stesso abbia procurato intenzionalmente danni morali o materiali alla stessa; \_\_\_\_\_

l'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; contro tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (v. art. 9). \_\_\_\_\_

#### **ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati** \_\_\_\_\_

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. \_\_\_\_\_

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati; \_\_\_\_\_
- godere del pieno elettorato attivo e passivo; \_\_\_\_\_
- essere informati sulle attività dell'associazione; \_\_\_\_\_
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto; \_\_\_\_\_
- recedere dall'appartenenza all'Associazione; \_\_\_\_\_
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione; \_\_\_\_\_
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie. \_\_\_\_\_

Gli associati hanno il dovere di: \_\_\_\_\_

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno; \_\_\_\_\_
- rispettare le delibere degli organi sociali; \_\_\_\_\_
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie; \_\_\_\_\_
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; \_\_\_\_\_
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione. \_\_\_\_\_

#### **ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria** \_\_\_\_\_

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. \_\_\_\_\_

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. \_\_\_\_\_

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa e disciplinati dal Regolamento ma che in ogni caso devono rispettare i limiti e le regole stabilite dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione assicurerà i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17. \_\_\_\_\_


L'associazione iscriverà in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. \_\_\_\_\_

## ART. 8 - Organi sociali \_\_\_\_\_

Sono Organi dell'Associazione: \_\_\_\_\_

- L'Assemblea degli associati \_\_\_\_\_
- L'Organo di amministrazione (consiglio Direttivo, formato da 9 membri elettivi, fra cui il Presidente, e da due Consiglieri aggiunti, dagli stessi nominati) \_\_\_\_\_
- Il Presidente \_\_\_\_\_
- il Vicepresidente \_\_\_\_\_
- L'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) \_\_\_\_\_
- L'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017). \_\_\_\_\_

E' prevista la carica di Presidente onorario, di elezione Assembleare, senza diritto di voto. \_\_\_\_\_



Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo. Gli organi sociali possono essere eletti per acclamazione. \_\_\_\_\_

## **ART.9 - Assemblea** \_\_\_\_\_

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'Organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. \_\_\_\_\_

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. È convocata e almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso conterrà la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L'avviso sarà comunque pubblicato sul sito sociale ed esposto nelle sede sociale. La comunicazione agli associati potrà avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o con utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. \_\_\_\_\_

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa. \_\_\_\_\_

Ciascun associato ha diritto ad un voto; esso può rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, anche apposta in calce alla convocazione, un massimo di cinque associati; agli Enti associati è attribuito un numero di voti pari ad un voto ogni cinque aderenti (e per frazioni pari o superiore a tre) fino a un massimo di cinque voti. \_\_\_\_\_

In applicazione ai commi 3 e 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 117/17 il diritto di voto può essere esercitato presso le "articolazioni", previa autorizzazione ad indire Assemblee locali degli associati "SNS Nazionale": tali Assemblee eleggeranno uno o più Delegati- che li rappresenteranno in Assemblea " SNS Nazionale" - nel numero

di un Delegato ogni cinque votanti e per frazione pari o superiore a tre; gli associati degli Enti aderenti saranno rappresentati dall'articolazione cui sono iscritti, in base a quanto previsto dal precedente comma. 3. \_\_\_\_\_

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione. \_\_\_\_\_

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. \_\_\_\_\_

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. \_\_\_\_\_



L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. \_\_\_\_\_

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. \_\_\_\_\_

L'Assemblea ha i seguenti compiti: \_\_\_\_\_

- elegge e revoca i componenti degli organi sociali; \_\_\_\_\_
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto/soggetti incaricati della revisione legale dei conti; \_\_\_\_\_
- approva il Bilancio e, se previsto, il Bilancio sociale; \_\_\_\_\_
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; \_\_\_\_\_
- delibera sull'esclusione degli associati; \_\_\_\_\_
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; \_\_\_\_\_
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari; \_\_\_\_\_
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; \_\_\_\_\_



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. \_\_\_\_\_

**ART. 10 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) \_\_\_\_\_**

L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da nove membri, fra cui il Presidente ed il Vicepresidente; fanno parte del Consiglio Direttivo, oltre ai nove membri a carica elettiva, due "Consiglieri aggiunti" nominati dallo stesso Organo, con funzioni di consulenza e compiti di natura tecnica. Tali membri sono: \_\_\_\_\_

- l'Ispettore generale; \_\_\_\_\_
- il Direttore generale sanitario. \_\_\_\_\_

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_

L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. \_\_\_\_\_

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri. \_\_\_\_\_

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. \_\_\_\_\_

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o con l'utilizzo dei mezzi informatici previsti dall'ordinamento giuridico con un preavviso di almeno venti giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. La seduta dell'Organo di amministrazione può anche essere effettuata a mezzo di videoconferenza. \_\_\_\_\_

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua automatica ed immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei

non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima seduta Assembleare. \_\_\_\_\_

L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti: \_\_\_\_\_

- nomina i due "Consiglieri aggiunti" \_\_\_\_\_
- amministra l'Associazione; \_\_\_\_\_
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; \_\_\_\_\_
- realizza il programma di lavoro, promuovendo e coordinando l'attività sociale e autorizzando le spese; \_\_\_\_\_
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; \_\_\_\_\_
- stabilisce l'importo delle quote associative \_\_\_\_\_
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; \_\_\_\_\_
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; \_\_\_\_\_
- redige il Regolamento sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; \_\_\_\_\_
- gestisce e cura i rapporti con le articolazioni della rete associativa;
- assume ogni altra decisione necessaria al funzionamento dell'Associazione, salvo quanto, per Legge o Statuto, sia riservato all'Assemblea; \_\_\_\_\_
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente. \_\_\_\_\_

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. \_\_\_\_\_

#### **ART. 11 - Il Presidente e il Vicepresidente** \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo). \_\_\_\_\_

L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. \_\_\_\_\_



Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Si occupa dell'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività svolta. \_\_\_\_\_

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni. \_\_\_\_\_

In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente, saranno immediatamente indette nuove elezioni di tutti gli organi sociali. \_\_\_\_\_

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. \_\_\_\_\_

#### **ART. 12 - Organo di controllo** \_\_\_\_\_

L'Assemblea provvede all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Tale organo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. \_\_\_\_\_

L'Organo di controllo: \_\_\_\_\_

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; \_\_\_\_\_
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; \_\_\_\_\_
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle

- disposizioni del D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_
- attesta che il Bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia conforme alle linee guida di cui al medesimo articolo; il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. \_\_\_\_\_

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. \_\_\_\_\_

### **ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti** \_\_\_\_\_

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di Revisione legale, iscritti nell'apposito Registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. \_\_\_\_\_

### **ART. 14 - Risorse** \_\_\_\_\_


L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento da diverse fonti quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, attività diverse di cui all'art.6 del Dlgs.117/17 e da ogni altra attività ammessa ai sensi dello stesso Dlgs 117/17 e della normativa vigente. \_\_\_\_\_

L' Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. \_\_\_\_\_

### **ART. 15 – Bilancio d'esercizio** \_\_\_\_\_

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. \_\_\_\_\_

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. \_\_\_\_\_

#### **ART. 16 - Bilancio sociale** \_\_\_\_\_

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il Bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. \_\_\_\_\_

#### **ART. 17 – Libri sociali obbligatori** \_\_\_\_\_

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 – Rapporti di lavoro** \_\_\_\_\_

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/17. \_\_\_\_\_

#### **ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** \_\_\_\_\_

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. \_\_\_\_\_

**ART. 20 - Statuto** \_\_\_\_\_

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. \_\_\_\_\_

L'assemblea delibera il Regolamento sociale previsto all'art.1 del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi generali e particolari non trattati dallo stesso. \_\_\_\_\_

**ART. 20 - (Controversie - Disposizioni finali)** \_\_\_\_\_

Per tutte le controversie è competente il Tribunale del luogo in cui l'Associazione ha la sua sede, salvo diversa competenza inderogabilmente previste dalla legge. \_\_\_\_\_

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina normativa vigente. \_\_\_\_\_

*Giuseppe Ferraresi*

*[Signature]*



*[Signature]*

